

N. R.G. 60874/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente


**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **60874/2016** promossa da:



con il proc. dom. avv. BERTINELLI

DANILO, VIA RISORGIMENTO N. 101 ISERNIA





con il proc. dom. avv. TEDOLDI ALBERTO

(TDLR68A02F205H) VIA PODGORA, 12/A MILANO

parte attrice

contro

**BARCLAYS BANK PLC** (C.F. 80123490155), con il proc. dom. avv. VILLANI ALESSANDRO,

VIA BROLETTO, 9 MILANO

parte convenuta



## CONCLUSIONI

- **ACCERTARE e DICHIARARE** che i piani di ammortamento, allegati ai contratti di cui sono causa, sono in Euro e pertanto, i suddetti piani di ammortamento, non corrispondono all'effettivo contratto di mutuo stipulato tra le parti in causa, per i motivi di cui in premessa;
- **ACCERTARE** che la Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentate pro tempore, ha violato i doveri di informativa, sia precontrattuale e sia contrattuale;
- **ACCERTARE e DICHIARARE**, che la banca convenuta Barclays Bank Plc, antecedentemente e successivamente alla vendita del prodotto finanziario, di cui è causa, ometteva di fornire tutta l'informativa prevista sia nel caso della vendita di un mutuo fondiario e sia nel caso della vendita di un prodotto finanziario ad alto rischio-azionario, previsto dalla normativa in materia di trasparenza bancaria, Legge del 19.08.2003 e/o Legge Mifid della delibera del CICR 04.03.2003 e dell' art. 28 Reg. Consob e qualsiasi altra normativa interessata, il rischio che comportava il meccanismo dell'indicizzazione al Franco Svizzero, nel caso dell'estinzione anticipata e della conversione, tenuto conto anche dell'andamento del mercato economico;
- **ACCERTARE e DICHIARARE** l'assenza della previsione economica, prevista dall'articolo, del contratto di mutuo, rubricato: "Estinzione anticipata" e dall'articolo rubricato: "Conversione del mutuo", nel documento di sintesi, così come prescritto dal Testo Unico Bancario e dalla normativa vigente in materia;



- **DICHIARARE**, in conseguenza, nulle e/o annullabili e/o inefficaci tutte le clausole che prevedono l'indicizzazione al franco svizzero, precisamente quelle che disciplinano l'estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari;

In via principale: **CONDANNARE / OBBLIGARE**, in conseguenza, la Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore degli attori,

a non chiedere alcuna somma oltre la restituzione del capitale in euro prestato ai mutuatari, in caso di richiesta di estinzione anticipata o conversione del mutuo stipulato tra le parti;

- **CONDANNARE**, la Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di tutti gli attori, a restituire tutte quelle somme illegittimamente corrisposte durante il rapporto contrattuale tra gli attori e la convenuta a causa dell'indicizzazione al franco svizzero calcolato su ogni rata di mutuo pagata;

In subordine:

- **ACCERTARE E DICHIARARE L'ANNULLABILITA'** dei contratti di mutuo de quo, e di conseguenza, **CONDANNARE** la Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentate pro tempore, a risarcire i danni subiti dagli attori nella misura ritenuta di giustizia;

- **CONDANNARE**, infine, in ogni caso, la convenuta alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**





- AMMETTERSI consulenza tecnica d'ufficio sui contratti di mutuo e su tutta la documentazione depositata nel presente giudizio al fine di ACCERTARE i seguenti quesiti:

a1) Accerti il ctu che la tabella di ammortamento in euro, allegata ai contratti di mutuo di cui sono causa, non rappresenta il contratto di mutuo de quo, in quanto, applicando le formule per il cambio di valuta, tenuto conto dei tassi di cambio CHF/E, nel caso dell'estinzione anticipata totale, si raggiunge un risultato illogico, perdendosi il rapporto tra le valute;

a2) nel caso in cui i piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo di cui sono causa, non corrispondessero all'effettivo mutuo previsto contrattualmente, il ctu dica quale piano di ammortamento avrebbe dovuto la banca allegare ai contratti di mutuo de quo.

b)- dica il ctu se i contratti di mutuo fondiario, per cui è causa, siano sotto il profilo tecnico e degli effetti finanziari determinati, assimilabili alla somma di due contratti, l'uno rappresentato da un contratto di mutuo ipotecario tasso variabile, l'altro da un derivato finanziario su valuta, precisando le caratteristiche finanziarie di ciascuno;


b1)- In caso di risposta affermativa al quesito b), stabilisca il ctu se il collocamento di tali prodotti finanziari sia stato rispettoso o meno della normativa di riferimento vigente all'epoca della loro sottoscrizione, tenuto conto delle caratteristiche soggettive dei contraenti e degli scopi economici perseguiti dagli stessi; b2)- In caso di risposta negativa al quesito b), stabilisca il ctu se l'informativa precontrattuale e contrattuale predisposta da Barclays Bank Plc sia stata idonea ad assicurare la piena e trasparente informazione ai mutuatari circa l'esistenza e la rilevanza dei rischi assunti con i contratti per cui è causa. Ciò tenuto conto della normativa rilevante all'epoca della loro sottoscrizione, delle decisioni assunte in merito dalla ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e di ogni altra circostanza, giuridica e non, ritenuta rilevante;



*d)- Quantifichi infine il ctu i maggiori oneri sopportati, dagli attori, nelle rate di mutuo già corrisposte, rispetto a quelli che avrebbero sostenuto in assenza dell'indicizzazione al franco svizzero.*

- 1. rilevare e dichiarare la nullità dell'art. 4, dell'art. 7 (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da Barclays) e ove occorresse dell'art. 7 bis dei contratti di mutuo in relazione al calcolo degli "INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO" e dell'importo dovuto a seguito di richiesta di estinzione o di surroga;*
- 2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via graduata, a rata costante;*
- 3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito dei signori*





*verso la Banca e, per l'effetto, condannare Barclays Bank PLC, in persona del legale rapp.te p.t., a restituire e/o a riaccreditare agli attori predetti quanto trattenuto e/o percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo, disponendo altresì – per l'ipotesi di mutui ancora in corso – la corrispondente riduzione delle rate a scadere e dell'iscrizione ipotecaria a carico degli attori stessi;*

*4. in ogni caso, condannare la Banca a rimborsare e/o a risarcire agli attori sopraindicati tutte le somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4 e/o 7 e/o 7 bis dei contratti di mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi moratori sino al saldo effettivo.*





- Vinte le spese.

Per la convenuta:

### **IN VIA PRELIMINARE**

- Accertare e dichiarare **la nullità/inesistenza della citazione** per inesistenza della procura alle liti dei

[REDACTED] per tutti i motivi di cui in atti;

- Accertare e dichiarare **l'improcedibilità delle domande formulate dai** [REDACTED]

[REDACTED] per violazione del D.

Lgs. 28/2010 per tutti i motivi di cui in atti;

- Accertare e dichiarare il **difetto di legittimazione attiva parziale** del Sig. [REDACTED]

essendo il rispettivo contratto di mutuo cointestato al medesimo ed alla Sig.ra [REDACTED] per tutti i motivi di cui in atti.

### **NEL MERITO**

- **In via preliminare**, respingere le domande di accertamento della presunta **responsabilità precontrattuale** di Barclays Bank Plc, così come ogni richiesta risarcitoria da essa in ipotesi scaturente, essendo tale presunta responsabilità precontrattuale **prescritta**, per tutti i motivi di cui in atti;

- **In ogni caso, respingere tutte le domande attoree**, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

- **Ammettersi all'occorrenza, e senza inversione di oneri probatori, i seguenti capitoli di prova per test:**

**I) "Vero che negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con riferimento ai contratti di mutuo in Euro**





indicizzati al Franco Svizzero sottoscritti dagli Attori di cui ai fascicoli nn. 1 – 17 di parte convenuta che mi si rammostrano, i fogli informativi utilizzati da Barclays Bank Plc erano quelli pro tempore vigenti di cui ai documenti 14 a) a 16 b) del fascicolo della convenuta, che pure mi si rammostrano”;

2) “Vero che i fogli informativi di cui ai documenti da 14 a) a 16 b) di parte convenuta, che mi si rammostrano, venivano tempestivamente aggiornati e trasmessi dalla direzione centrale di Barclays Bank Plc alle varie filiali ed ai mediatori creditizi, e in particolare a Kevios S.p.A., Almas S.r.l. e Nexus S.r.l., ogni qual volta entrava in vigore una versione più aggiornata”;

3) “Vero che i fogli informativi di cui ai documenti da 14 a) a 16 b) di parte convenuta, che mi si rammostrano, venivano messi a disposizione della clientela presso le filiali di Barclays e presso i mediatori creditizi che collaboravano con essa e, in particolare, a

Firmato Da: BOVO LORIS Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 3a6a45 ?

Kevios S.p.A., Almas S.r.l. e Nexus S.r.l.”;

4) “Vero che i mutui indicizzati al Franco Svizzero come quelli sottoscritti dagli Attori di cui ai fascicoli nn. 1 – 17 di parte convenuta che mi si rammostrano, sono stati commercializzati in Italia da Barclays Bank PLC (inizialmente per il tramite di “Banca Woolwich”) a partire dal 1993”;

5) “Vero che Barclays Bank PLC ha cessato di commercializzare in Italia i mutui indicizzati al Franco Svizzero nel gennaio 2011 a causa della loro sconvenienza per i mutuatari dovuta all’apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro verificatosi a partire dal 2010?”;

6) “Vero che Barclays Bank Plc dispone di sistemi informatici deputati alla generazione ed all’invio automatizzati delle comunicazioni periodiche destinate ai propri clienti, ivi compresi i mutuatari”;

7) “Vero che tra le comunicazioni periodiche che vengono mandate alla clientela secondo le modalità automatizzate di cui al precedente capitolo di prova vi rientrano anche le comunicazioni aventi ad



oggetto i conguagli semestrali e le c.d. lettere annuali di trasparenza destinate ai mutuatari che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero”;

8) “Vero che le comunicazioni periodiche, ivi comprese le comunicazioni aventi ad oggetto i conguagli semestrali e le c.d. lettere annuali di trasparenza destinate ai clienti che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, vengono trasmesse alla clientela contestualmente ovvero entro qualche giorno dalla generazione dei rispettivi documenti da parte dei sistemi informatici della Banca”;

9) “Vero che le comunicazioni aventi ad oggetto i conguagli semestrali e le c.d. lettere annuali di trasparenza di cui ai fascicoli nn. 1 – 17 di parte convenuta che mi si rammostrano sono state inviate da Barclays ai rispettivi mutuatari, dopo essere state generate dai sistemi informatici della Banca”;

Testi sui capitoli che precedono:

Capitoli 1, 2, 3

- Sig. Alberto Boccaccio c/o Barclays Bank Plc, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano;

Firmato Da: BOVO LORIS Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 3a6a45

?

- Sig.ra Liliana Minutoli c/o Barclays Bank Plc, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano;

- Sig. Claudio Giannese c/o Che Banca S.p.A., Viale Bodio n. 37, 20158 Milano;

Capitoli 4 e 5

- Sig. Alberto Boccaccio, c/o Barclays Bank PLC, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano;

- Sig. Fabrizio Patti, c/o Che Banca S.p.A., Viale Bodio n. 37, 20158 Milano;

- Sig.ra Liliana Minutoli, c/o Barclays Bank PLC, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano;

Capitoli 6, 7, 8 e 9

- Sig. Claudio Giannese, c/o Che Banca S.p.A., Viale Bodio n. 37, 20158 Milano





**IN OGNI CASO**

*- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato

convenivano in giudizio la

Barclays Bank Plc, al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità di clausole di contratti di mutuo e che la convenuta fosse condannata a restituire le somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.

Gli attori in particolare esponevano:

- che ciascuno, singolarmente o con altri di essi, aveva stipulato con la convenuta diciassette contratti di mutuo fondiario in Franchi Svizzeri per importi differenti;
- che nessuna informativa veniva resa agli attori in ordine alle specifiche componenti di rischiosità collegate a un mutuo in Franchi Svizzeri;
- che, infatti, l'informativa scritta neppure menzionava un mutuo in Franchi Svizzeri, facendo riferimento a mutui in euro o in lire italiane;
- che, infatti, i funzionari della banca convenuta presentavano il prodotto come un normale



- contratto di mutuo in euro, con la sola particolarità che gli interessi erano riferiti, quale base di calcolo, al Libor, anziché al più alto Euribor;
- che, in particolare, i piani di ammortamento allegati ai contratti erano espressi in euro, senza alcun riferimento alla valuta elvetica;
  - che, pertanto, veniva nascosta la reale natura dei contratti, ossia di prestiti in franchi svizzeri e non in euro;
  - che l'apprezzamento della valuta svizzera rispetto all'euro aveva comportato un notevole aggravio della posizione dei mutuatari;
  - che tale circostanza era nota e prevedibile dalla convenuta e aveva comportato una maggiore redditività dei contratti, senza che tale pericolo fosse stato spiegato e, quindi, accettato dai mutuatari;
  - che, inoltre, i funzionari della banca facevano credere agli attori che, qualora avessero voluto estinguere anticipatamente il contratto, non sarebbe stato imposto alcun aggravio sul piano economico;
  - che, viceversa, gli attori, volendosi avvalere di tale facoltà, si erano visti richiedere un importo esorbitante per l'estinzione anticipata del mutuo;
  - che, a detta della convenuta, tale conteggio veniva disposto in forza delle clausole contenute nei contratti di mutuo;
  - che, tuttavia, l'operazione di conteggio prevista in tali clausole, seppure corretta a fronte di un piano di ammortamento in euro, era illogica dal punto di vista matematico finanziario, implicando una doppia indicizzazione degli importi da versare in euro, prima al tasso di cambio convenzionale indicato in contratto e poi al tasso di cambio vigente al momento del conteggio;





- che la banca aveva violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, sia in occasione della stipula del contratto di mutuo, sia con riferimento ai rendiconti periodici, sempre esposti esclusivamente in euro;
- che la clausola contrattuale prevista al fine di accantonare le variazioni dei tassi di cambio fra le valute rispetto alla rata preordinata con il piano di ammortamento, implicava un contratto in derivati implicito e, quindi, era nulla, per non essere stata preceduta dalla stipula di un contratto quadro in materia di strumenti in derivati e per non avere la banca fornito tutte le informazioni specifiche proprie di tale strumento finanziario;
- che, pertanto, erano nulle le clausole che prevedevano l'indicizzazione al franco svizzero.

Si costituiva ritualmente in giudizio Barclays Bank Plc, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via preliminare eccependo il difetto di procura alle liti per alcuni attori, e l'improcedibilità della domanda riguardo ad altri attori; nel merito la convenuta evidenziava la correttezza e la trasparenza delle clausole contenute nei contratti di mutuo.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 27.2.2018 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, ha innanzitutto contestato la condotta della banca sotto il profilo propriamente informativo, sostenendo di essere stata indotta a stipulare il contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri senza che ciò fosse stato oggetto di una specifica spiegazione, con particolare riferimento ai rischi connessi alla necessità di operare la conversione tra le differenti divise (euro e CHF).



Parte attrice, in sostanza, con tale prima ampia contestazione, ha sostenuto di avere inconsapevolmente stipulato mutui indicizzati al Franco Svizzero, ritenendo, viceversa, di stipulare ordinari mutui fondiari in euro.

La contestazione non può trovare condivisione sotto diversi profili.

La convenuta, infatti, ha prodotto per ciascuno degli attori copia del contratto di mutuo stipulato, cui risultano allegati il documento di sintesi delle condizioni economiche e il piano di ammortamento sottoscritti dai mutuatari, nonché ulteriori fogli informativi riferiti alle condizioni e modalità operative dei contratti di mutuo indicizzato al Franco Svizzero stipulati dagli attori.

Detto ciò, va rilevato come l'essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro; di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in Franchi Svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti; rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute.

La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con l'effetto che, stipulando un mutuo in Franchi Svizzeri, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario.





La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il Franco Svizzero ha intrapreso una progressiva tendenza di apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in Franchi Svizzeri; peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor.

Orbene, la logica e il meccanismo del negozio, nei termini sopra riassunti, appare correttamente illustrato nelle clausole dei contratti prodotti in atti, là dove si chiarisce che *“le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del ...% (omissis) mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del ...% (omissis) (tasso di interesse convenzionale). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri ... (omissis) per un euro (tasso di cambio convenzionale).”* Segue, poi, la parte relativa al meccanismo di conguaglio derivante, *in primis*, dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor – Franco Svizzero sei mesi rilevato per valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione pubblicato su Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno *spread*; *in secundis*, dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale Franco Svizzero/euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio ed il 30 novembre e pubblicato su Il Sole 24 Ore. La differenza in tal modo determinata va poi applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi precedenti il primo giugno ed il primo dicembre. I conguagli vengono regolati sul deposito fruttifero previsto dal contratto, che così prevede:



*“le parti pattuiscono sin d’ora l’apertura del rapporti di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio”.*

Pertanto, pur restando la rata invariata secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca procede ai necessari conguagli, accreditando od addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al Franco Svizzero e sulla scorta del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

Le clausole ricordate risultano articolate facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali, tuttavia, risultano indispensabili al fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in considerazione dell’indicizzazione a una valuta differente da quella avente corso legale, non può che risultare complesso e implicante soluzioni tecniche elaborate.

Tenuto conto di ciò, deve ritenersi che tanto quanto riportato in contratto e sopra ricordato, quanto ciò che risulta riassuntivamente riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, costituiscano una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all’indicazione dei rischi connessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute; sia in riferimento all’essenza del contratto, ossia l’aver concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale.

A meno, quindi, di non poter ipotizzare come plausibile la tesi che un contraente possa sempre pretendere di sostenere di non avere compreso quanto pattuito, deve concludersi come gli attori ben avessero compreso di avere stipulato un mutuo indicizzato al Franco Svizzero, in vista della convenienza che tale prodotto avrebbe assicurato grazie al tasso di interesse più basso, fermo restando





il doppio rischio insito non solo nel tasso di interesse variabile, ma anche nel rapporto di cambio fra le valute.

Se questa è la natura dei contratti di mutuo stipulati dagli attori, ne consegue l'infondatezza e l'irrilevanza stessa della doglianza riguardante la pattuizione di un piano di ammortamento espresso in euro, anziché in franchi svizzeri; a detta degli attori, infatti, tali piani di ammortamento avrebbero concorso in modo determinante alla falsa convinzione di avere stipulato degli ordinari mutui in euro, implicando oltretutto una illogicità di fondo della formula di indicizzazione prevista nel contratto.

In realtà deve osservarsi come, una volta indicate in contratto le condizioni economiche del rapporto al momento della stipula del mutuo (e, quindi, sia il tasso di interesse variabile, sia il rapporto di cambio fra le valute), formulare il piano di ammortamento in euro, piuttosto che CFH finisce per risultare sostanzialmente indifferente, dal momento che, in ogni caso, i pagamenti rateizzati devono necessariamente essere effettuati dai mutuatari in euro, essendo questa la valuta avente corso legale in Italia e, quindi, dovendosi comunque operare una indicizzazione di tali pagamenti dapprima al tasso di cambio convenzionale previsto in contratto, al fine di rapportarlo al capitale da restituire e quindi al piano di ammortamento e, poi, al tasso di cambio delle valute esistente al giorno del pagamento; la

scelta di redigere il piano di ammortamento in euro, quindi, si giustifica alla luce della valuta in cui i pagamenti devono essere necessariamente effettuati, senza che ciò determini alcuna maggiore onerosità o rischiosità rispetto a quella che si avrebbe qualora detto piano fosse stato formulato in CHF,

ovviamente alle condizioni economiche "statiche" previste *ab origine* in contratto.

Né, per le ragioni già sopra illustrate, può sostenersi che l'aver previsto i piani di ammortamento in euro possa avere "ingannato" i mutuatari sulla natura dei contratti e, quindi, sul fatto che gli stessi



fossero stati concordati in euro indicizzato al franco svizzero, con conseguente ulteriore elemento di rischiosità insito nella variabilità nel tempo del rapporto di cambio fra tali valute.

Se, pertanto, deve essere disattesa la doglianza generica in ordine al difetto informativo nella fase genetica del rapporto, pari esito va attribuito anche alla contestazione ricondotta alla fase esecutiva del rapporto: parte convenuta, infatti, ha prodotto i rendiconti periodici inviati agli attori, riportanti i dati e i tassi di cambio di volta in volta registrati, il risultato dell'applicazione di tali dati (con i conseguenti conguagli accreditati/addebitati sul conto fruttifero e con altresì l'indicazione del capitale residuo).

Gli attori hanno contestato come tali informative sarebbero state incomplete, contenendo le indicazioni esclusivamente in euro e non facendo riferimento alla necessità della successiva conversione in Franchi Svizzeri.

Senonché deve rilevarsi come il riferimento ai dati espressi in euro trovi la sua giustificazione, in quanto questa è la valuta concordata nel contratto e i pagamenti, quindi, devono essere effettuati in euro; quanto alla necessità di conversione in Franchi Svizzeri, va osservato come in calce all'informativa, dopo aver indicato l'importo capitale residuo, venga sempre precisato come tale dato debba essere convertito nella divisa svizzera.

Dovendo, pertanto, respingere le doglianze attoree riferita all'obbligo di informativa nella prospettazione generale sopra illustrata, rimane da esaminare le contestazioni più specificamente concentrate sulle modalità di estinzione anticipata del mutuo.

La clausola contenuta nei contratti, in particolare, richiamando in gran parte il meccanismo di funzionamento del rapporto come sopra tratteggiato, dispone: *“ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente verranno convertiti in*





euro in base alla quotazione del tasso di cambio CHF/EUR rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell'operazione di rimborso”.

Come si è detto, il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.

In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma rilievo alcuno il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l'importo residuo deve essere attualizzato alla data dell'estinzione anticipata.

L'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui, quindi, non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, né, tanto meno, da una erroneità sul piano matematico finanziario della formula di indicizzazione pattuita, ma consegue all'apprezzamento del Franco Svizzero rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute).

Fatte tali precisazioni, va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della quantificazione della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo



dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi Svizzeri l'importo da mutuare; in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in Franchi Svizzeri.

Se, infatti, si optasse per operare anche tale conversione al tasso di cambio originario contrattualmente determinato (come sembrerebbe sostenere la difesa attorea), ciò comporterebbe l'effetto di anestetizzare per il contraente il rischio dell'oscillazione del tasso di cambio valute (rischio, tuttavia, assunto dal mutuatario), addossando gli effetti dell'apprezzamento del Franco Svizzero sulla banca, la quale ha acquistato la somma erogata a titolo di mutuo in CHF e deve a sua volta restituire la stessa nella medesima valuta.

In sostanza, così ragionando si farebbe transitare dal cliente alla banca il rischio collegato al rapporto di cambio tra le valute, senza tenere in conto non solo il tenore delle pattuizioni, in forza delle quali tale rischio avrebbe dovuto essere sostenuto dal cliente, ma anche il fatto che quest'ultimo ha nel corso del rapporto compensato gli effetti di tale rischio con il vantaggio di avere beneficiato delle riduzioni del tasso di interesse LIBOR/CHF.

Se così è, la clausola in esame, nell'espone in termini "narrativi" l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano suscettibili di possibile formulazione differenziata.

Non può trovare condivisione neppure l'ulteriore profilo di contestazione sollevato da parte attrice, in ordine a una sostanziale prevedibilità da parte della banca in ordine all'apprezzamento progressivo





della valuta svizzera rispetto a quella comunitaria.

Come, infatti, enfatizzato dalla difesa attorea, proprio confidando e speculando su tale andamento ampiamente previsto, la convenuta aveva sottoposto alla propria clientela tali mutui indicizzati, in quanto gli stessi sarebbero risultati particolarmente convenienti proprio per l'istituto di credito: nella seconda parte del piano di ammortamento "alla francese" pattuito con i contratti, ossia in quella dove minore è l'incidenza degli interessi e, quindi, del vantaggio discendente dal basare il tasso variabile al Libor, anziché all'Euribor, l'apprezzamento del Franco Svizzero avrebbe comportato una rilevante maggiore onerosità per i mutuatari, costretti a sostenere versamenti in euro maggiori per poter restituire la somma espressa in Franchi Svizzeri.

Senonché la tesi attorea da un lato prova troppo e, dall'altro lato, non tiene in considerazione la portata meramente indicativa, ma non certa, delle previsioni di andamento e delle curve *forward* utilizzate per delineare gli andamenti futuri prevedibili.

Sotto il primo profilo, infatti, va osservato come la convenuta, come da ella evidenziato, ha cominciato a immettere sul mercato i mutui indicizzati al Franco Svizzero dal 1993, dato temporale che esclude la praticabilità del ragionamento esposto dagli attori, quanto meno nei termini radicali espressi.

Se, infatti, si dovesse ipotizzare la proposta di tali mutui quale subdolo strumento di inganno perpetrato ai danni dei mutuatari, non può non osservarsi come la tesi attorea, incentrata su una sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Franco Svizzero, non possa reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent'anni addietro, ossia a una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato.

Sotto il secondo profilo, poi, va ricordato come qualsiasi previsione di mercato non possa comunque dare luogo a certezze e che proprio il rapporto tra l'Euro e la valuta svizzera sia sotto tale profilo



emblematico, in quanto il cambio è rimasto sostanzialmente “bloccato” dall’entrata in vigore della moneta comunitaria per una decisione unilaterale delle autorità monetarie elvetiche, sino alla scelta improvvisa di sbloccare tale legame, con conseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera (soluzione a tal punto non prevista dai mercati, da avere portato al fallimento di alcune fra le più grandi società al mondo operatrici sui mercati valutari).

Per ultimo non può essere condivisa neppure la contestazione di nullità dei contratti incentrata sulla tesi secondo cui tali mutui introdurrebbero un contratto in derivati implicito, non preceduto dall’obbligatoria stipula a pena di nullità di un contratto quadro ex art. 23 TUF.

Tale doglianza è stata modellata in ragione del meccanismo pattuito per l’accantonamento su un conto fruttifero delle variazioni delle rate di volta in volta pagate rispetto al piano di ammortamento basato sul tasso di cambio valute e sul tasso di interesse convenzionale.

A detta della difesa attorea, infatti, l’aver previsto che i mutuatari pagassero per tutto il rapporto le rate secondo la previsione dell’iniziale piano di ammortamento, anziché variandole nell’importo in conseguenza dell’effetto dell’indicizzazione del tasso di interesse e del rapporto di cambio tra le valute, con contestuale versamento della differenza a credito o a debito su un conto fruttifero, configurerebbe un vero e proprio contratto in derivati implicito, in quanto le differenze annotate su tale conto verrebbero determinate consensualmente dalle parti facendo riferimento a un valore nozionale di riferimento, rappresentato dall’importo della rata secondo il piano di ammortamento originario.

La tesi non può essere condivisa, come anticipato, non solo in quanto differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest’ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria, né, tanto meno una scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non





riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto del contratto in derivati.

Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale, dal momento che la clausola prevede solo l'accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e comunque in vista dell'adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio.

Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a rigettare le domande attoree, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori difese ed eccezioni, anche preliminari, articolate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 14.950,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da

[REDACTED]

confronti di Barclays Bank Plc;





- condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.950,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.950,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 30 maggio 2018

Il giudice

Francesco Ferrari

